



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei signori magistrati:

Presidente
Giudice
Giudice rel.

nel procedimento

R.G. N. 904/2024 P.U.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da:

rappresentata, assistita e difesa, giusta procura alle liti da considerarsi apposta in calce al ricorso ed allegata alla busta di invio tematico dello stesso (doc. 1), dall'Avv.

I quale, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., dichiara di voler ricevere comunicazioni ed avvisi di Cancelleria al suindicato indirizzo pec od al n. di fax con l'assistenza del dott.

nominato - dall'Organismo di composizione della crisi Protezione Sociale Italiana - "Segretariato sociale di Nerviano (MI)", iscritto al n.121 della Sez. A del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento Istituito presso il Ministero di Giustizia i - C.F: 93551240158 / P.IVA 09952890961, Via Vittorio Veneto 14, 20014 Nerviano (MI) PEC: - quale professionista incaricato di assolvere

le funzioni di Gestore della crisi;

visto il ricorso depositato per via telematica in data 8 luglio 2024, con il quale la ricorrente in epigrafe ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;



Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, essendo la ricorrente residente - come da allegato certificato di residenza anagrafica e stato di famiglia - in MILANO (MI)
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- C) al ricorso al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC Gestore della Crisi Dott. che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dal ricorso, dovuta alla maturazione di debiti complessivi pari a circa € 123.300,00, comprese le spese di procedura, debiti cui oggi la ricorrente non riesce ad adempiere col flusso finanziario libero derivante dai redditi mensili derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa di circa € 1.800; nella relazione del gestore della crisi si legge in proposito che “...È manifesto come l'entità globale dell'esposizione debitoria sia incompatibile con il patrimonio disponibile e le entrate percepite dal debitore, sottolineando in modo inequivocabile le radici dell'insostenibilità finanziaria. La causa del sovraindebitamento della Sig.ra è da ricercare nella serie di eventi che si sono verificati nel tempo, e che hanno inciso sulle finanze della stessa. In particolare, la debitrice ha dichiarato che la causa del proprio sovraindebitamento è riconducibile alle difficoltà sorte a partire dal 2003, anno in cui sono iniziati i contrasti insanabili con l'allora marito, Sig. La Sig.ra ha iniziato a consultare legali per ottenere la separazione, avvenuta effettivamente solo nel 2009. Nei primi anni dopo il divorzio, la debitrice è riuscita a far fronte ai vari pagamenti grazie al supporto economico

del padre. Tuttavia, dopo il decesso del padre, ha iniziato a utilizzare i propri risparmi. Una volta esauriti questi, ha dovuto ricorrere al credito al consumo per far fronte alle necessità che si presentavano. La situazione economica della Sig.ra è peggiorata con l'avvento della pandemia da Covid-19. Durante questo periodo, lavorando da casa, ha dichiarato: "non ho più ricevuto i ticket pasto, né il pagamento degli straordinari". Questa situazione ha inevitabilmente compromesso le sue possibilità economiche. La debitrice ha avuto difficoltà a rispettare regolarmente le obbligazioni contratte con gli istituti di credito, e a far fronte alle spese quotidiane, straordinarie, e di istruzione per la figlia. Conseguentemente, non è più riuscita a pagare l'affitto. Nel tentativo di rientrare con i pagamenti dell'affitto, nell'ottobre del 2022, la Sig.ra ha richiesto un anticipo del TFR all'azienda per cui lavora, ma la richiesta è stata rifiutata. Poco dopo, a febbraio 2023, è stata notificata di sfratto per morosità...";

In ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità della ricorrente, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza e su motivato parere del liquidatore che dovrà essere depositato al più presto; in ogni caso provvisoriamente e fino al provvedimento del giudice, verrà provvisoriamente trattenuta e versata dal datore di lavoro sul c.d. della procedura la somma di € 200,00 atteso che la ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura una quota del reddito da lavoro pari ad € 200,00 mensili.

Si ritiene che – una volta determinata tale somma con provvedimento del GD - debba infine essere disposto che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo che sarà fissato a norma dell'art. 268, comma 4, lettera b), CC.II. con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore.

Si ritiene poi che il liquidatore possa essere autorizzato, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, stante il rinvio operato dall'art. 270, comma 5, CC.II. alle disposizioni del procedimento unitario di cui al Titolo III, ivi compreso il disposto dell'art. 49 CC.II., ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.

Sulla richiesta contenuta nelle conclusioni di voler "disporre che, dal momento dell'apertura della liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore", occorre soltanto dare atto in motivazione che ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII nessuna azione individuale esecutiva può essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura liquidatoria, con

ogni conseguente effetto di legge sulle esecuzioni immobiliari pendenti e/o sui pignoramenti e cessioni del quinto in essere gravanti sullo stipendio del debitore; in tal senso, anche ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, va precisato che ogni pignoramento del quinto dello stipendio o le cessioni di credito su di esso operanti sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, dovendosi dare continuità all'orientamento già espresso anche da questo Tribunale sul punto sotto il vigore della legge n. 3/12, in ragione del fatto che il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza, dopo l'apertura del concorso, e dell'espresso richiamo da parte del CCII delle norme sullo spossessamento e sull'obbligo del concorso formale e sostanziale per i creditori (vedi anche Tribunale di Verona del 20.9.2022, in Diritto della Crisi).

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI., confermando quale liquidatore l'OCC in persona del Gestore della Crisi designato dott.

La richiesta di utilizzo temporaneo dell'autovettura

Nelle conclusioni del ricorso si legge di voler escludere *“l'autovettura targata dall'attivo della procedura ovvero, in ipotesi di diniego, autorizzare la debitrice ad utilizzare il veicolo fino al momento della chiusura della liquidazione stessa”*.

Il Tribunale ritiene di dover autorizzare soltanto l'utilizzo momentaneo dell'autovettura di proprietà avente un verosimile residuo valore commerciale, bene assolutamente necessario per esigenze di vita e spostamenti di lavoro del ricorrente, da contemperarsi tuttavia con le aspettative di rapido realizzo e di miglior soddisfo dei creditori.

Pur in caso di necessità di utilizzo del veicolo per documentate esigenze lavorative, in linea di principio non possono essere esclusi dalla liquidazione dell'attivo del sovraindebitato beni di proprietà, in considerazione dello spossessamento universale quale effetto giuridico discendente dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata.

Tuttavia, ritiene il Tribunale che il ricorrente potrà provvisoriamente continuare ad utilizzare l'autovettura pur appresa alla liquidazione; rimane fermo che le spese e i costi di manutenzione non devono gravare sulla massa dei creditori prevedendosi la facoltà espressa del liquidatore di esigerne la possibile restituzione immediata ex art. 1809 co. 2 c.c., a semplice richiesta orale, nel caso in cui vi siano improcrastinabili esigenze liquidatorie ed ove sia bene utilmente collocabile in procedura competitiva trattandosi comunque di bene acquisito alla massa attiva. L'utilizzo temporaneo, in altri termini, dovrà essere limitato al solo tempo strettamente necessario all'indizione e pubblicità della procedura competitiva di vendita telematica del bene

mobile registrato, per giungersi all'aggiudicazione, gara comunque da esperirsi al più presto in base al programma di liquidazione che verrà depositato, onde evitarne il deprezzamento, trattandosi di *res* soggetto a rapida obsolescenza, ma di non irrisorio valore concreto a servizio del debito maturato (salva valutazione diversa di eventuale *derelictio* per anti-economicità che sarà compiuta dal liquidatore).

PQM

visti gli artt. 2, 66, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata a carico della ricorrente

NOMINA

Giudice delegato il dott.

NOMINA

liquidatore l'Organismo di composizione della crisi Protezione Sociale Italiana - "Segretariato sociale di Nerviano (MI)", in persona del dott.

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **ad eccezione del bene mobile registrato autovettura di proprietà della ricorrente**

della quale autorizza per gravi, motivate e specifiche esigenze lavorative l'utilizzo temporaneo da parte del ricorrente nei sensi di cui in motivazione, fino all'eventuale aggiudicazione in sede di vendita competitiva telematica, salva eventuale valutazione di rinuncia da parte del liquidatore;

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore **beni immobili o beni mobili registrati**, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al **Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché ai fini della trascrizione;**

ORDINA al liquidatore di comunicare al datore di lavoro del ricorrente la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti esecutivi dei pignoramenti presso terzi e cessioni di credito e del quinto dello stipendio;

ORDINA al liquidatore di comunicare ad eventuali creditori assegnatari e ad eventuali terzi pignorati l'inefficacia nei confronti della massa di eventuali assegnazioni e di eventuali pagamenti (esecutivi di pignoramenti presso terzi) o cessioni di credito effettuati in data successiva al presente provvedimento;

DISPONE che il datore di lavoro del ricorrente provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo fissato ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera b), CC.II., con le modalità che saranno specificate dal Liquidatore;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della II Seconda Civile il 18 luglio 2024.

Il giudice rel. est.

Il Presidente